

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5984

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BELLOCCHIO, VIOLANTE, UMIDI SALA, AULETA, ROMANI,
DI PIETRO**

Presentata il 26 settembre 1991

**Inopponibilità del segreto bancario e istituzione
di una banca dati centralizzata**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema del segreto bancario nell'ambito della lotta alla criminalità è noto a tutti, così come a tutti è ben presente il carattere estremamente protettivo della segretezza della vigente normativa in materia.

È altresì ben diffusa la conoscenza della molteplicità delle teorie sul fondamento del segreto bancario.

In queste ultime settimane, da uomini di Governo, del mondo della produzione, dagli operatori, ecc. è venuta unanime la richiesta di superare il segreto bancario per poter combattere efficacemente la battaglia contro la criminalità finanziaria e mafiosa. Certamente qualche passo si-

gnificativo è stato compiuto di recente in particolare con il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

Ma non basta. Forte è il rischio che, nonostante tale disciplina legislativa, parti del sistema bancario, e ancor più del sistema finanziario extrabancario siano inconsapevolmente utilizzate per finalità di riciclaggio o comunque da forze criminali.

C'è il rischio che lo Stato, se non si dota di strumenti adeguati, arrivi ad abbassare, sino ad un punto di non ritorno, la guardia di fronte alla sempre più agguerrita criminalità mafiosa.

Certamente la lotta contro quest'ultima non si combatte solo incidendo sulla segretezza. Ben prima c'è da recidere il nodo perverso tra affari e politica. Occorrono misure che siano in grado di incidere profondamente « sui piani alti » dell'apparato istituzionale e poi sulle funzioni strumentali.

Ma detto tutto ciò, occorre poi convenire che — come testimonia il coro delle sollecitazioni che si fanno sempre più nutrite di giorno in giorno — superare il segreto bancario si prospetta ormai come una ineludibile necessità.

Lungi da chi scrive l'intento di criminalizzare il sistema bancario o finanziario che svolge un ruolo fondamentale per il Paese. Il superamento della riservatezza è tuttavia uno strumento a disposizione anche per la trasparenza del sistema bancario e finanziario che non può non stare a cuore a chi opera correttamente.

Poiché comunque nonostante l'estesissima adesione alla tesi della necessità del superamento del sistema bancario in funzione anticriminalità, non è stato avanzato a tutt'oggi neppure un simulacro di proposta, i proponenti ritengono necessario perché finalmente si apra una discussione nel merito (e si superino le vacue petizioni di principio), formulare una proposta deliberatamente aperta a tutti i contributi, essendo l'unica finalità perseguita quella di introdurre un efficace mezzo di lotta contro la mafia, che, tanto più sarà incisivo, quanto più esso sarà il

prodotto di una ampia convergenza di posizioni politiche e culturali.

La proposta prevede il superamento del segreto bancario a favore di determinati soggetti quali: l'Alto Commissario, il questore e i comandanti di gruppo dei Carabinieri e della Guardia di finanza. Penetranti garanzie accompagnano tale superamento sia esplicitamente sia sotto la forma di criteri e principi direttivi.

Si vuole che il segreto non rappresenti più un ostacolo all'accumulo di ricchezze illecite o al trasferimento illecito di fondi, ma si vuole nel contempo che tutto ciò avvenga in un contesto equilibrato di garanzia (motivazioni delle richieste, loro nominatività, immediata informativa all'autorità giudiziaria, regolazioni delle controversie, eccetera).

Viene altresì prevista la costituzione di una banca dati il cui utilizzo potrà avvenire ad opera dell'autorità giudiziaria o da parte degli stessi soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della proposta.

La banca dati dovrà essere amministrata secondo criteri equilibrati di rappresentanza.

La presente proposta è da leggersi anche come una integrazione di quella prevista dall'atto Camera n. 5566 che riguarda l'abolizione del segreto bancario a favore dell'Amministrazione finanziaria.

Le due proposte, strettamente connesse, se accolte, costituirebbero una potente innovazione sul piano della lotta anticrimine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il segreto bancario o altre forme di segretezza e di riservatezza sono inopponibili al fine di consentire all'Alto Commissario per la lotta alla mafia, ai questori, ai comandanti dei gruppi dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nell'ambito delle loro indagini per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata di richiedere nominativamente agli enti creditizi, a società finanziarie, società fiduciarie, società di intermediazione mobiliare e a qualsiasi altro intermediario finanziario o comunque esercente attività finanziaria, dati e notizie riguardanti soggetti specificatamente individuati.

2. Copia della richiesta di cui al comma 1 va inviata nel medesimo giorno all'autorità giudiziaria.

ART. 2.

1. Presso il Ministero del tesoro è istituita una banca dati centralizzata collegata ai fini della utilizzazione e dell'archiviazione dei dati stessi anche in forma aggregata con gli archivi elettronici che sono tenuti a istituire gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

ART. 3.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro 60 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, saranno emanate le conseguenti norme di attuazione per:

a) prevedere specifiche garanzie sulla riservatezza delle informazioni acquisite, introducendo adeguate sanzioni in caso di violazione della riservatezza stessa;

b) regolamentare la procedura di richiesta in modo da non intralciare l'attività dei soggetti di cui all'articolo 1, prevedendo l'eventuale corresponsione di indennizzi nelle ipotesi in cui fosse strettamente necessario utilizzare il personale e le strutture dei soggetti medesimi;

c) introdurre adeguate sanzioni per i casi di immotivato rifiuto di fornire le informazioni di cui all'articolo 1;

d) prevedere in ogni caso una speciale procedura per dirimere le controversie tra i soggetti di cui all'articolo 1 e l'autorità di polizia nell'esercizio dei poteri previsti dalla presente legge;

e) fissare i criteri, le modalità, i limiti e gli obblighi per l'utilizzo della banca dati di cui all'articolo 2;

f) stabilire che la banca dati di cui all'articolo 2 sia amministrata da una apposita commissione costituita da un rappresentante del Tesoro, uno della Banca d'Italia, uno dell'ufficio italiano dei cambi, uno della CONSOB, uno dell'ISVAP, uno del Ministero dell'interno e uno dell'Ufficio dell'Alto Commissario per la lotta alla mafia;

g) prevedere i soggetti che possono avere accesso alla banca dati di cui all'articolo 2.